TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 31

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 6° 7° o 8° comma e 37, 4° comma; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 4, modif

Vincoli di servizio annuale per i sottocapi e comuni di leva.

I comuni ed i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi di tutte le categorie e specialita' possono, al termine della ferma di leva o entro quattro mesi dalla data di congedo, domandare di essere trattenuti o riammessi in servizio con successivi vincoli di rafferma della durata di un anno, non superiori a sei.

COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 10 GIUGNO 1964, N. 447.

I militari di leva trattenuti o riammessi in servizio assumono la denominazione di «raffermati di leva».

I militari di leva trattenuti o riammessi in servizio in qualita' di comuni sono promossi sottocapi con decorrenza dalla data di inizio del primo vincolo di rafferma.

I sottocapi raffermati di leva sono promossi sergenti in rafferma, previo giudizio di idoneita', con decorrenza dalla data di inizio del settimo mese del primo vi vincolo di rafferma, nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti in rafferma, di cui al precedente articolo 18 e semipire dopo che siano stati promossi i sottocapi volontari che abbiano superato il diciottesimo mese di servizio.

I raffermati di leva fruiscono del trattamento economico di cui al successivo art. 39.

I militari di leva di tutte le categorie possono essere ammessi a restare in servizio a tempo indeterminato senza vincolo di ferma ed alle condizioni economiche normali per il personale di leva.

Versione in vigore dal 17 luglio 1964, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 20

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina

Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-31-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-8-6-7-o-8-comma-e-37-4-comma-r-d-l-3/versione/20

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it